

Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

(del 7 ottobre 1998)

- **Finanziamento dei gruppi politici e delle campagne elettorali cantonali**

-

- a) partiti e movimenti politici**

Art. 114 ¹I partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.-- annua e l'identità dei donatori.

- ²La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.
- ³Il partito o il movimento politico che contravviene all'obbligo di cui al cpv. 1 viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo concernente il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.

- **b) candidati e promotori di iniziative e referendum**

Art. 115 ¹Entro il termine di trenta giorni antecedente la data dell'elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l'ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5'000.-- e l'identità dei donatori.

- ²... [\[72\]](#)
- ³La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale.
- ⁴Chi contravviene all'obbligo di cui ai cpv. 1 e 2 è punibile con una multa fino a fr. 7'000.-- inflitta dal Consiglio di Stato. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [\[73\]](#)

Nota⁷³ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

- ⁵Le disposizioni di cui ai cpv. da 1 a 4 si applicano anche ai promotori di iniziative e referendum sul piano cantonale, rispettivamente ai comitati di sostegno.